

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: servizio di brokeraggio assicurativo per il Consorzio di Bonifica Cellina – Meduna.

CIG _____

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno duemiladiciassette (2017) in Pordenone, presso la sede del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone, Via Matteotti n° 12, sono convenuti i Signori:

- _____, nato a _____ (.....) il _____, Presidente del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone, (C.F.: _____), che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Consorzio che rappresenta, e ciò in esecuzione della deliberazione amministrativa n° del/2012., esecutiva ai sensi di legge;
- _____, nato a _____ (.....) il _____ e domiciliato in _____ (.....) Via _____ n°..... che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____ con sede in _____ (.....) Via _____, (C.F. - P. I.V.A. _____),

PREMESSO

CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n° del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Consorzio di Bonifica Cellina – Meduna a favore della Ditta _____ con sede in _____ Via _____ (P. IVA _____)

Ciò premesso e confermato e che s'intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto dell'affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo ad un soggetto idoneo (di seguito indicato come "broker") ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 209/2005 e successivi regolamenti ISVAP consistente, indicativamente, nelle seguenti attività:

- a) Studio e consulenza volti all'individuazione dei rischi ed alla formulazione del programma assicurativo del Consorzio mediante:
 - analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle eventuali coperture occorrenti;
 - studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove



- coperture, nuove clausole contrattuali ecc. il tutto nell'ottica del miglioramento della copertura assicurativa dell'Ente;
- costante monitoraggio del programma assicurativo del Consorzio affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la preventiva formale autorizzazione da parte del Consorzio.
- b) Assistenza tecnica nella predisposizione di tutti gli atti necessari, compresa la stesura del capitolato di gara, per l'espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei contratti assicurativi, individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, relativi parametri ed eventuali sub-parametri, assistenza e supporto alle commissioni giudicatrici nella valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti;
- c) Ricerca, nel caso di gare per l'affidamento di contratti di assicurazione andate deserte o non aggiudicate in tempo utile, di compagnie assicuratrici idonee con le quali stipulare i contratti necessari a garantire la continuità delle coperture assicurative in essere;
- d) Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi con particolare riferimento a:
- segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e pagamento dei premi in nome e per conto del Consorzio;
 - trasmissione dei premi assicurativi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Consorzio la continuità della copertura assicurativa;
 - consulenza per l'effettuazione di variazioni, modifiche, appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative anche ai fini della corretta identificazioni dei necessari stanziamenti nei bilanci preventivi del Consorzio;
 - relazione semestrale sulla situazione delle polizze esistenti per la verifica di:
 - c.1) rispondenza dei contratti alle risultanze degli esiti di gara;
 - c.2) polizze in scadenza;
 - c.3) polizze da disdettare, rinnovare ecc., entro i tempi a tal fine necessari per consentire al Consorzio di porre in essere gli adempimenti a tal fine necessari;
 - relazione sullo stato dei sinistri attivi e passivi contenenti le proposte delle compagnie, le procedure attivate dal broker per curare le trattative con le compagnie e le soluzioni prospettate, con predisposizione e trasmissione di relativi report mensili;
 - redazione di una relazione annuale sull'attività svolta, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, con l'obiettivo di ridurre il numero delle polizze da gestire, migliorarne le condizioni per il Consorzio ed eventualmente unificarne le varie scadenze;
 - relazione finale circa le risa seguito di attività di "risk management", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui il Consorzio è esposto;
- e) Gestione sinistri attivi e passivi:
- assistenza tecnica e legale per la liquidazione e gestione dei sinistri, inclusi quelli ancora in corso al momento della stipulazione del presente contratto;

- f) Trasmissione al Consorzio delle novità legislative e giurisprudenziali che intervengano nel corso del servizio ed analisi dell'impatto delle stesse sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente entro 15 giorni dalla loro pubblicazione;
- g) Verifica periodica della valutazione del patrimonio immobiliare del Consorzio ai fini assicurativi.
- h) Formazione/informazione:
- Organizzazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, di un primo incontro in sede con il personale consortile interessato per definire nel dettaglio la migliore procedura di gestione dei sinistri sulla base delle polizze in essere e della struttura ed organizzazione dell'Ente;
 - formazione periodica, almeno semestrale, del personale amministrativo e tecnico indicato dal Consorzio sulle problematiche connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei contratti assicurativi in essere, sulle corrette procedure da seguire per la segnalazione dei sinistri e su tutti gli adempimenti necessari, da parte del personale consortile, per la più efficace copertura dei sinistri occorsi.
- i) Elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa ed approfondita interpretazione dei fenomeni di sinistrosità che caratterizzano il Consorzio.
- j) Attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker alla scadenza del presente contratto:
- almeno un mese prima della scadenza del presente contratto il contratto dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria al subentro del nuovo broker, quale, a titolo esemplificativo, elenco di tutti i sinistri ancora aperti e descrizione delle eventuali criticità che ne impediscono la rapida definizione, elenco delle polizze assicurative in essere ecc.

oltre alle eventuali ulteriori attività proposte dal broker nell'ambito delle indagini di mercato condotte per la stipula del presente contratto ed indicate nella proposta allegata a quest'ultimo.

ART. 2

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dal Consorzio potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Ente nelle forme di legge. La sottoscrizione delle polizze, la formulazione delle disdette ed il pagamento dei premi restano di esclusiva competenza del Consorzio, pur se effettuate tramite il broker.

Per il corretto adempimento delle prestazioni contrattualmente assunte e per tutta la durata del presente contratto, il broker garantisce la presenza presso la sede del Consorzio, almeno una volta a settimana su richiesta formulata dall'Ente con preavviso di 48 h, di un proprio referente qualificato, la cui designazione dovrà essere effettuata e comunicata all'atto della stipula del presente contratto. Il referente designato non potrà essere sostituito se non sulla base di specifica e motivata richiesta del broker.

Il referente del broker dev'essere in possesso di requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa specifica nel settore.

ART. 3

Il Consorzio s'impegna a:

- segnalare al broker tutte le proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- comunicare alle Compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per la stipula dei contratti di assicurazione, che l'incarico di gestione del contratto medesimo e delle relative polizze è affidato al broker il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto del Consorzio.

ART. 4

Il broker si obbliga a versare i premi, in nome e per conto del Consorzio, nei tempi e nei modi convenuti con le Compagnie di Assicurazione. Nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento dei premi entro i termini indicati nelle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare al Consorzio, delle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e della gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è inoltre responsabile nel caso in cui ometta la segnalazione tempestiva della necessità di modificare le condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi/dipendenti del Consorzio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria per far apportare tale modifica.

Il Consorzio avrà diritto al risarcimento di tutti i danni subiti imputabili al broker, anche se manifestatisi dopo la scadenza del contratto.

ART. 5

Il broker dev'essere provvisto, al momento della stipula del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D.Lgs. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, per l'attività d'intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del citato decreto, nonché per danni causati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, collaboratori o persone del cui operato il broker deve rispondere a norma di legge.

Il massimale richiesto non può essere inferiore ad € 4.000.000,00.

ART. 6

L'attività di brokeraggio oggetto del presente contratto sarà remunerata dalle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno stipulate le polizze del Consorzio nella percentuale indicata dall'affidatario in sede di indagine di mercato.

Il premio corrisposto dal Consorzio alle Compagnie Assicuratrici per il tramite del broker s'intende comprensivo della provvigione spettante al broker stesso.

Nella provvigione s'intendono compresi tutte le prestazioni derivanti dal presente contratto e tutti i servizi che la normativa vigente, o quella che potrà entrare in vigore nel corso della durata del presente contratto, pone a carico del broker.

In nessun caso il Consorzio è tenuto a corrispondere alcunchè al broker per compensi, rimborsi o alcun altro titolo, neppure nell'ipotesi in cui il Consorzio non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le procedure per la stipula degli stessi non abbiano buon esito.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La medesima si impegna, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante, prima che maturino le condizioni per la effettuazione dei pagamenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente contratto si risolve di diritto qualora si accerti che l'impresa appaltatrice abbia violato gli obblighi di cui al precedente comma 1, anche nei rapporti con i propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente appalto.

ART. 7

Il presente contratto avrà durata di anni 2 dal _____ al _____

Il Consorzio potrà esercitare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, l'opzione di proroga per un periodo massimo di 6 mesi, qualora alla scadenza del presente contratto siano ancora in corso le procedure di scelta del nuovo contraente.

ART. 8

Il broker è tenuto nei confronti dei propri dipendenti al rispetto degli obblighi posti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali,

antifortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il broker è obbligato ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento relativo al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

ART. 9

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- ripetute o gravi inosservanze degli obblighi assunti con il presente contratto
- ripetute inadempienze che comportino disservizio per il Consorzio;
- grave negligenza o frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- perdita dell'iscrizione al registro di cui al D.Lgs. 209/2005;
- scioglimento o liquidazione della società;
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;

In tutti i casi di risoluzione contrattuale per inadempimento, resta fermo il diritto del Consorzio al risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti allo stesso cagionati.

ART. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque tempo senza che ciò dia diritto al broker a rimborsi, indennizzi o altre somme a qualsiasi titolo richieste.

La facoltà di recesso è esercitata per iscritto, con comunicazione trasmessa via pec, e diventa efficace decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

ART. 11


Date le caratteristiche del presente contratto, è vietato il subappalto delle prestazioni ivi previste.

E' altresì vietata la cessione totale o parziale del presente contratto a pena di nullità .

ART. 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del broker.

ART. 13



Per tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione o applicazione del presente contratto è competente esclusivamente il foro di Pordenone.

ART. 14

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA	IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
---	---

